

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 114

del 11.05.2007

O G G E T T O

TAR Puglia Bari – Ricorso ad istanza di Modugno F. Viviana + 5 c/Comune di Molfetta per annullamento, previa sospensiva, del trasferimento del servizio di scuola materna comunale “FILIPPETTO” allo Stato. Costituzione in giudizio. Conferimento incarico a legale.

L'anno duemilasette, il giorno undici del mese di maggio nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

AZZOLLINI	Antonio	- SINDACO	- Presente
MINUTO	Carmela	- ASSESSORE	- Presente
BRATTOLI	Anna Maria	- ASSESSORE	- Presente
CORRIERI	Domenico	- ASSESSORE	- Presente
CARABELLESE	Doriana	- ASSESSORE	- Presente
IURILLI	Pierangelo	- ASSESSORE	- Presente
LA GRASTA	Giulio	- ASSESSORE	- Presente
MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
PETRUZZELLA	Pantaleo	- ASSESSORE	- Presente
SPADAVECCHIA	Vincenzo	- ASSESSORE	- Presente
UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: **Azzollini Antonio – Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale dott. Michele Camero.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il ricorso al TAR Puglia – Bari – notificato in data 27.04.2007 ad istanza delle Sigg.re Modugno Franca Viviana, Rotondella Maria, Ivano Rosa Luigia, de Palma Angela, Binetti Antonia e de Biase Domenica, tutte dipendenti comunali a tempo indeterminato con profilo professionale di insegnanti presso la Scuola Materna Comunale “Filippetto”, inteso ad ottenere l’annullamento, previa sospensiva, della delibera di C.C. n. 18 in data 19.03.2007;

Evidenziato che:

-con la detta delibera il Consiglio Comunale di Molfetta ha disposto il trasferimento del servizio della scuola pubblica dell’infanzia “Filippetto” alla Direzione Didattica Statale del 2° circolo, dando atto che il personale a tempo indeterminato in servizio presso la struttura comunale sarà utilizzato per il potenziamento degli uffici comunali con precedenza ai servizi di carattere socio-ambientale e/o eventuale turn over;

-con il prefato ricorso è richiesto, altresì, l’annullamento delle deliberazioni di C.C. n. 117 dell’11.06.2002 e di G.C. n. 126 del 13.11.2006 e provvedimenti connessi;

Rilevato che le censure mosse dalle ricorrenti si sostanziano in:

- a) violazione dell’art. 94 dello Statuto Comunale in quanto si assume che l’affidamento del servizio pubblico deve avvenire con procedura ad evidenza pubblica;
- b) esistenza di un vincolo di destinazione (ai servizi sociali) sui beni immobili della ex IPAB “Filippetto”;
- c) non si realizzerebbero né un risparmio finanziario né un potenziamento del servizio scolastico;
- d) si assume che il vero scopo del trasferimento del plesso è quello di adibire il personale ad altre mansioni e da qui realizzare una economia di spesa;
- e) richiesta di risarcimento dei danni a carico delle dipendenti per asserita menomazione della loro professionalità;
- f) istanza di sospensiva per “*periculum in mora*” posto che le dipendenti, in attesa della definizione del giudizio, si vedrebbero trasferite dall’Ente ad altri e non specificati incarichi presso lo stesso Ente.

Ritenuto che tali censure siano da respingere in toto per le seguenti motivazioni:

- a) la intrinseca natura del servizio pubblico di che trattasi (scuola materna pubblica) non si presta certo alle “leggi del mercato”; la scuola materna comunale viene trasferita allo Stato (il titolare “*per eccellenza*” della pubblica istruzione) e non si vede quale destinazione migliore la “Filippetto” possa avere;
- b) la “Filippetto” già da tempo ha perso la sua natura di IPAB ed è a tutti gli effetti scuola materna, destinazione che rimarrà inalterata nel passaggio allo Stato;
- c) l’economia di spesa è indicata sulla impugnata deliberazione consiliare cui si rimanda;
- d) si ribadisce quanto detto sub c);
- e) non viene minimamente motivata né documentata la richiesta di risarcimento danni, né si capisce quali danni possano subire le dipendenti che rimangono in

servizio presso l'Ente con la stessa qualifica funzionale e lo stesso trattamento economico;

- f) oltre alle considerazioni svolte sub a) si evidenzia che la normativa sul personale degli EE.LL. prevede la equivalenza delle mansioni purché nell'ambito della stessa categoria di appartenenza.

Ritenuto opportuno, per le considerazioni sopra svolte, di costituirsi nel giudizio de quo, affidando all'uopo la difesa processuale all'Avv. Nicola Spadavecchia da Molfetta;

Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell'art.49, comma 1° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lvo 18.08.2000, n.267, per quanto di competenza, solo dal Dirigente del Settore AA.GG. sulla regolarità tecnica, in quanto sul presente provvedimento non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;

Visto l'art. 48 del T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge:

DELIBERA

Per le ragioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di conferire l'incarico - con ogni più ampia facoltà al riguardo - all'Avv. Nicola Spadavecchia, con studio in Molfetta, al Corso Umberto n. 94, per la rappresentanza e difesa dell'Ente nel giudizio instaurato dinanzi al TAR Puglia - Bari, dalle Sigg.re Modugno Franca Viviana, Rotondella Maria, Ivano Rosa Luigia, de Palma Angela, Binetti Antonia e de Biase Domenica, tutte dipendenti comunali, c/ il Comune di Molfetta, meglio descritto in premessa.
- 2) Di demandare al Sindaco la rappresentanza in giudizio dell'Ente nel contenzioso di cui trattasi e la procura ad litem al professionista incaricato, ai sensi dell'art. 50 del T.U. EE.LL..
- 3) Di demandare al Responsabile dell'U.A. Affari Legali la trattazione con l'avvocato incaricato dell'onorario da riconoscere, in relazione alla innovazione introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 223/06 conv. con la L. 248/06 che ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero professionali ed intellettuali, l'obbligatorietà delle tariffe fisse o minime.
- 4) Di stabilire l'obbligo per il legale di far pervenire al Comune al termine del giudizio copia di tutti gli atti, di tutti i documenti prodotti dalle rispettive parti e di tutti i verbali di causa.
- 5) Di stabilire che in relazione al rapporto professionale, come instaurato con il presente provvedimento amministrativo d'incarico, limitato alla fase della lite per la quale lo stesso è conferito, il professionista oltre alle prestazioni attinenti alla tipologia della lite, è tenuto ad osservare il codice di comportamento d'etica professionale, con particolare riguardo ai conflitti d'interesse con l'Ente. Il professionista è tenuto, altresì, a redigere, prima della resistenza alla lite, apposita relazione giuridico esplicativa dalla quale risultino evidenziate le ragioni per le quali si procede. Analoga relazione dovrà essere redatta a chiusura della lite, con

la emissione del provvedimento del Giudice. In tale relazione dovranno essere esplicitate le ragioni che motivano la eventuale necessità o opportunità di procedere alla fase successiva (impugnazione). Inoltre il professionista si impegna a comunicare periodicamente, in forma scritta, gli sviluppi del procedimento.

- 6) Di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n.168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 7) Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del procedimento per gli adempimenti di competenza.